

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 29 dicembre 2020, 602/2020/R/eel

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1° GENNAIO – 31 MARZO 2021 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel primo trimestre 2021:
 - a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*.
- 2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela**
- 2.1 Ai sensi della deliberazione 491/2020/R/eel, che dà attuazione alle previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), a decorrere dall'1 gennaio 2021 hanno diritto al servizio di maggior tutela i clienti domestici e le microimprese, quest'ultime titolari di punti di prelievo in bassa tensione tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW¹.
- 2.2 Dalla medesima data è altresì istituito il servizio a tutele graduali –svolto fino al 30 giugno 2020 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. *assegnazione provvisoria*) – nell'ambito del quale sono rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, che non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero. Durante l'*assegnazione provvisoria* gli esercenti continuano ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).
- 3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela e modalità determinazione corrispettivi per servizio a tutele graduali nel periodo di assegnazione provvisoria**
- 3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:

¹ Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le microimprese (clienti finali diversi dai clienti domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione, potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW e con un numero di dipendenti inferiore a 10 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

- a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- d) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
- b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.

3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:

- a) dell'elemento PPE^1 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- b) dell'elemento PPE^2 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

- 3.5 Gli elementi PPE^1 e PPE^2 vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo PPE viene ripartito tra gli elementi PPE^1 e PPE^2 anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.
- 3.6 Infine, con riferimento al servizio a tutele gradualmente la deliberazione 491/2020/R/eel prevede che per il periodo intercorrente dall'1 gennaio al 30 giugno 2021 (di seguito: *periodo di assegnazione provvisoria*) si applichino ai clienti ivi riforniti condizioni economiche analoghe a quelle applicate ai clienti in maggior tutela. In particolare, l'Allegato B alla predetta deliberazione dispone che:
- il corrispettivo PPE_{AP} sia pari al corrispettivo PPE applicato ai clienti non domestici in maggior tutela;
 - l'elemento PE_{AP} sia definito sulla base della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese, aumentato del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico e del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari definiti dall'Autorità per il servizio di maggior tutela;
 - l'elemento PD_{AP} sia pari all'elemento PD applicato ai clienti non domestici in maggior tutela e determinato con le medesime modalità previste dal TIV per tale tipologia di clienti.

4. Determinazione degli elementi PE , PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 4.1 In merito ai corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi PED per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:
- il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento PE , esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
 - la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo PED siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento².

² Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

- 4.3 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, trovano invece conferma le modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 4.4 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)³.
- 4.5 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:

³ Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.7, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.8 differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.9 differenziati per le fasce orarie F1 e F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.8 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.7, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.7, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.10 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.11 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 4.10 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 4.7, lettera c) e 4.12 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.6.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 4.14 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 4.15 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione del 11 dicembre 2020 (prot. Autorità n. 41739 dell'11 dicembre 2020) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 dicembre 2020 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 16 dicembre 2020 (prot. Autorità n. 42465 del 16 dicembre 2020) (di seguito: comunicazione del 16 dicembre 2020).
- 4.16 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 4.17 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 34 TWh per l'anno 2021⁴, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2020, pari a circa 43 TWh, e a circa 10 TWh con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021.

⁴ Tale riduzione è ascrivibile anche al fatto che non si tiene conto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in tutele gradualmente durante il periodo di assegnazione provvisoria. Il fabbisogno che Acquirente unico stima di acquistare nel corso del 2021 sui mercati all'ingrosso è invece complessivamente pari a circa 37 TWh, se si considera anche l'energia destinata ai clienti serviti in tutele gradualmente durante il periodo di assegnazione provvisoria.

- 4.18 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento PE, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2021 si è proceduto, tra l'altro, a:
- a) rivedere al rialzo il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, ponendolo pari a 0,0081 c€/kWh⁵ a partire dal corrispettivo riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 1 aprile 2020 113/2020/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica relativa al 2021;
 - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,0291 c€/kWh⁶.
- 4.19 Ai fini della quantificazione dell'elemento PE, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.18, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 4.20 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo gennaio – marzo 2021), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 54 €/MWh, in aumento rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel primo trimestre del 2021

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
5,77	5,95	5,32

- 4.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento PD sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.22 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

⁵ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

⁶ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
- i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.

4.23 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento⁷; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 4.22, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.

4.24 I valori riportati nella tabella 2 - indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.22, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.22:
 - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 dicembre 2020;
 - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il primo trimestre 2021 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2021, dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2021, 599/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 599/2020/R/eel);

⁷ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,0581 c€/kWh, in leggero aumento rispetto al precedente trimestre;
 - iv. lettere d), e) ed f), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2021 dalla deliberazione 599/2020/R/eel;
 - v. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dal 1° luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
 - vi. lettera h), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2021; in particolare è stato il valore del corrispettivo è stato posto pari a 0,0028 c€/kWh in riduzione rispetto al precedente trimestre;
 - vii. lettera i), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 dicembre 2020;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2020.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel primo trimestre del 2021

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
1,24	1,24	1,24

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.25 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.26 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁸.
- 4.27 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento del primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito dell'elemento *PE* per tenere conto degli errori commessi. Eventuali differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per

⁸ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

l'approvvigionamento di energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE¹* e *PPE²*, relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2019) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2020).
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- l'elemento *PPE¹* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - l'elemento *PPE²* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 491/2020/R/eel, prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali contribuiscano al ripianamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela generati fino al 31 dicembre 2020, mediante l'applicazione del richiamato corrispettivo *PPE_{AP}* (cfr punto 3.6, lettera a)) durante il periodo di *assegnazione provvisoria* e del corrispettivo *C_{PSTG}*, di cui all'articolo 34.10 del TIV, successivamente al 30 giugno 2021.
- 5.4 Con la deliberazione 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato mantenuto pari al valore di -0,602 c€/kWh, confermando il valore in vigore fino al 30 settembre 2020, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per

la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 53 del TIT.

- 5.5 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE*¹ e *PPE*².

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2019 e antecedenti

- 5.6 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2019 ed antecedenti, la Cassa con la comunicazione dell'11 dicembre 2020, prot. Autorità 41778 del 12 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione 11 dicembre) ha fornito l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativamente a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun esercente la maggior tutela.
- 5.7 In particolare, in base a quanto comunicato relativamente all'anno 2019, le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono versare al Conto *PPE* un importo complessivo di circa -266 milioni di euro, comprensivi delle erogazioni relative al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.
- 5.8 Con la medesima comunicazione 11 dicembre 2020, sono stati inoltre evidenziati importi, che le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa, per un totale di circa 10 milioni di euro relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2019.
- 5.9 L'importo di perequazione, complessivamente pari a circa -256 milioni di euro, risulta, in valore assoluto, superiore a quanto stimato dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2020. In particolare, in occasione dei suddetti aggiornamenti, l'Autorità aveva stimato che nell'anno 2019 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, inferiori ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un importo pari a circa -194 milioni di euro. In ragione di detta stima era stato quindi dimensionato l'elemento *PPE*² nel corso dell'anno 2020 a restituzione di tale fabbisogno di gettito.
- 5.10 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali nel corso del 2021 è stato quindi ridefinito sulla base della comunicazione 11 dicembre di Cassa e tenuto conto:
- a) del residuo di gettito da recuperare presso i clienti finali derivante dall'applicazione, nel corso del 2020, dell'elemento *PPE*¹ ed inerente la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per gli anni 2018 e antecedenti, pari ai circa 0,6 milioni di euro;
 - b) di quanto già restituito ai clienti finali nel corso del 2020 mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*², pari a circa 173 milioni di euro;
- 5.11 Alla luce di quanto ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un avanzo di gettito pari a circa 82,4 milioni di euro da restituire ai clienti finali nel corso del

2021 che, come richiamato al precedente punto 5.3, comprendono anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutela graduale. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento PPE¹ di cui al precedente punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2020

- 5.12 Con riferimento all'anno 2020, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso del medesimo anno per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.13 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2020 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica acquistata.
- 5.14 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁹ relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 5.15 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.16 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2020, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2020 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.17 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un ammontare di gettito da restituire ai clienti finali a oggi quantificabile in circa -23,3 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è imputabile per lo più a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior

⁹ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

tutela (-24,5 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento superiori ai ricavi conseguiti (circa +1,2 milioni di euro).

- 5.18 Tuttavia, la stima di detto scostamento dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2020 e potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2021, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2020.
- 5.19 Lo scostamento osservato che dovrà essere restituito nel corso del 2021 a tutti i clienti serviti in maggior tutela e nel servizio a tutela gradualmente come detto al precedente punto 5.3, è alla base delle valutazioni che hanno portato alla determinazione dell'elemento PPE^2 di cui al punto 5.2, lettera b).

Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021

- 5.20 In esito a quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a definire, con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021, il valore degli elementi del corrispettivo PPE – pari a -0,293 c€/kWh – prevedendo quindi che:
- a) il valore dell'elemento PPE^1 sia fissato pari a -0,228 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento PPE^2 sia fissato pari a -0,065 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2020.

29 dicembre 2020

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca